

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 05 del 24/03/2014
e successive modifiche (delibera C.C. n.4 del
25/02/2015 e Delibera C.C. n.31 del 29/06/2015)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea inerenti al servizio di noleggio da rimessa conducente esercitato con autovetture fino a nove posti, autoveicoli per il trasporto promiscuo, motocicli con o senza sidecar, tricicli, quadricicli, natanti e veicoli a trazione animale, in seguito denominato “ servizio di noleggio con conducente”.

I predetti veicoli devono essere muniti dell'apposita carta di circolazione e conformi alle prescrizioni tecniche indicate dalla vigente normativa in materia.

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti di linea; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE

Il servizio di noleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, come modificata dall'art. 29.1/quarter D.L. n. 207/2008, convertito nella Legge 14/2009;
- Legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 “ Testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporti”;
- Legge Regionale 04 aprile 2012, n. 6 “ Disciplina del settore trasporti”;
- D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Art. 8 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
- D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per l'esecuzione del servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente regolamento.

TITOLO II

NORME PER LE AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

ART. 3 – TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio da parte del Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, di apposita autorizzazione comunale, nel numero massimo assentito dalla Provincia di Bergamo.

Ogni autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo e registrata in appositi schedari, attribuendogli un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

La Giunta Regionale determina il contingente delle licenze e autorizzazioni da assegnare, per ciascuna tipologia di servizio di trasporto non di linea sulla base della densità della popolazione, sull'estensione territoriale e i movimenti turistici.

A tal fine la Provincia, sentiti i Comuni, presenta alla G.R. una relazione con indicato il fabbisogno di autorizzazioni di noleggio con conducente e individuano i contingenti di autorizzazioni assegnabili a ciascun Comune.

ART. 5 – CUMULO DI TITOLI

In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni e/o licenze nei seguenti casi:

- a) Cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- b) Cumulo di licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus con autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio mediante autovetture;
- c) Cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e la licenza per il servizio di noleggio con conducente di natanti.

ART. 6 – CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore, anche familiare, o da un dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992.

I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche di seguito elencate:

- a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art. 5 della legge 8/8/1985, n. 443;
- b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizio, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

ART. 7 – REQUISITI PER LA TITOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

La titolarità delle autorizzazioni è subordinata al possesso dei requisiti generali sotto elencati.

L'assegnatario dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale:

- Età non superiore ai 60 anni (per le sole persone fisiche);
- Cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea;
- Non essere in stato di interdizione dai pubblici uffici;
- Non aver riportato una o più condanne definitive in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti colposi, a meno che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
- Non risultare sottoposto a provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
- Essere iscritto al " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21 presso la CCIAA di Bergamo;
- Essere iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA;
- Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- Avere la disponibilità sul territorio comunale di una rimessa presso il quale devono stazionare i veicoli a disposizione dell'utenza;
- Non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni;
- Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti di legge;
- Certificazione che attesti di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- Essere in possesso della patente di guida per veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada.
- Avere assolto l'obbligo scolastico.

ART. 8 – VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo.

Il titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio del servizio , deve entro il 31 dicembre di ogni anno, produrre una dichiarazione di volontà, dalla quale risulti l'intento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l'anno successivo, corredata di carta di circolazione, contratto di assicurazione per responsabilità civile, certificato di proprietà e certificato medico attestante idoneità fisica al servizio redatto dal medico della struttura sanitaria pubblica.

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente all'ufficio SUAP del comune il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

ART. 9 – CONDIZIONI PER LA TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, purché abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) Sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) Abbia raggiunto il 60esimo anno di età ed abbia mantenuto la titolarità dell'autorizzazione per cinque anni;

- c) Sia divenuto permanentemente inabile o non idoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida e/o del certificato di abilitazione professionale.
- d) E' ammesso il trasferimento da parte del titolare di più autorizzazioni o anche solo di alcune di esse, sempre alle condizioni previste dal comma precedente.

Il soggetto può acquisire la titolarità dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

- a) Possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
- b) Non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente revocata, dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto;
- c) Non essere contemporaneamente titolare di licenza per taxi.

ART. 10 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CAUSA MORTE

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare tempestiva comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune.

La/e autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite agli eredi appartenenti al nucleo familiare dello stesso, purché ne facciano richiesta entro il termini massimo di due anni dalla data del decesso.

Qualora nessuno degli eredi anzidetti, entro il termine, sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme del presente regolamento per la titolarità, ovvero non intendano esercitare direttamente o tramite personale dipendente l'attività, gli stessi ne possono chiedere il trasferimento ad altri soggetti purché in possesso dei requisiti prescritti.

L'autorizzazione di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

Durante il decorso dei termini previsti dai punti precedenti è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

TITOLO III

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile del SUAP a seguito di assegnazione attraverso bando di concorso pubblico per titoli.

Il bando di concorso, approvato con determina del Responsabile dell'ufficio SUAP deve essere pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito internet comunale per trenta giorni consecutivi; adeguata divulgazione può essere effettuata anche attraverso pannelli informatici del territorio e/o tramite siti internet.

E' fatta salva la possibilità per il Responsabile del Servizio di procedere ad ulteriori forme di divulgazione.

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. Numero delle autorizzazioni di noleggio con conducente da assegnare;
2. Elencazioni dei requisiti generali;
3. Elencazione dei titoli di preferenza e dei relativi criteri di valutazione;

ART. 14 - COMMISSIONE DI CONCORSO E FORMAZIONE GRADUATORIA

La valutazione dei titoli e la formazione della relativa graduatoria saranno effettuate da un apposita Commissione composta da:

- Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive in qualità di Presidente;
- Comandante del Corpo Polizia Locale;
- Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico Attività Produttive con funzioni di Segretariato;

Nell'ipotesi di impedimento degli effettivi, possono essere sostituiti sia il Presidente (dal Segretario Comunale), quanto i singoli componenti della Commissione (n. 1 addetto dell'Ufficio di Polizia Locale e n. 1 addetto dell'Ufficio Segreteria o Ragioneria).

La Commissione di Concorso opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. La Commissione, scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, valuta la regolarità delle stesse per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto disposto dal precedente articolo 13 e provvede alla formazione della graduatoria.

La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio On-Line per trenta giorni consecutivi.

ART. 15 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, approvata la graduatoria, provvede all'assegnazione del titolo previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto ed autodichiarato al momento della presentazione della domanda.

Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione di graduatoria.

Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. n. 445/2000.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Funzionario Responsabile dello Sportello Unico attività Produttive, sulla base della graduatoria, invita i soggetti assegnatari delle autorizzazioni a produrre i sottoelencati documenti entro novanta giorni dalla relativa comunicazione:

- ▶ certificato di iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea rilasciato ai sensi dell'art. 6 della Legge n.21/1992
- ▶ carta di circolazione, intestata al richiedente, da ottenersi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, previo rilascio di apposito nulla-osta da parte del competente ufficio comunale, del mezzo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- ▶ contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
- ▶ contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio Registro o titolo di proprietà dei locali che il richiedente intende destinare ad autorimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
- ▶ certificato medico attestante idoneità fisica al servizio. Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico della struttura sanitaria pubblica;
- ▶ attestato scuola dell'obbligo

Qualora il richiedente non fosse una persona fisica, dovrà produrre l'atto costitutivo o atto equivalente, dal quale dovranno risultare le generalità del legale rappresentante.

Il Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, ed effettuate le verifiche d'ufficio di cui all'art. 14, ove ne sussistono le condizioni, procede al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3 previo esito favorevole della verifica di cui ai successivi artt. 17 e 19.

La non assegnazione dell'autorizzazione per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo o per mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 7, è pronunciata dal Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive che provvede all'ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria di cui al precedente art. 14.

ART. 17 VERIFICA DEL VEICOLO

Prima del rilascio dell'autorizzazione, il veicolo è sottoposto a verifica da parte del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale o da suo incaricato appartenente al medesimo ufficio, tale verifica riguarda l'aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato di conservazione, di funzionamento e di decoro e deve possedere i requisiti di cui al seguente art. 19

A seguito della verifica, l'ufficio di Polizia Locale redigerà apposito verbale che sarà conservato tra gli atti dell'autorizzazione rilasciata.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esito favorevole della verifica.

TITOLO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18 - INIZIO DEL SERVIZIO

Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare il servizio a pena di decadenza, entro tre mesi del rilascio della stessa. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, una sola volta per ulteriori tre mesi.

ART. 19 – CARATTERISTICHE E RICONOSCIBILITA' DEL VEICOLO

I veicoli al servizio di noleggio con conducente devono :

- a) Avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) Essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) Osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- d) Essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- e) Essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
- f) Avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- g) Avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente;
- h) Essere collaudati per non più di otto posti passeggeri;
- i) Portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e dotarli di targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha lasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART. 20 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Nell'esercizio dell'attività di noleggio disciplinata dal presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione deve assicurarsi che a bordo del veicolo vengano conservati:

- Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- Copia del presente regolamento;
- Originale o copia autenticata dell'autorizzazione comunale di noleggio, oltre agli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge.

Il servizio dei conducenti è svolto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione, ferma la loro responsabilità personale di sensi di legge.

ART. 21 – MANUTENZIONE E CONTROLLO DEL VEICOLO

Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti prima dell'ammissione in servizio, a verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.

I veicoli devono essere sottoposti a disinfezione presso il competente ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale con periodicità almeno annuale ed in ogni caso quando si abbia avuto notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive.

Altre visite di controllo possono essere disposte dal Responsabile dell'Ufficio SUAP con lo scopo di verificare la scrupolosa osservanza di tutte le norme del presente regolamento, ad eccezione di qualsiasi accertamento di natura tecnica.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal Responsabile dell'Ufficio SUAP; qualora ciò non venga fatto, Il Responsabile del SUAP, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.

Se esiste fondato motivo di ritenere, che il veicolo non risponde più ai requisiti tecnici per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio SUAP, provvede a darne notizia alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.

ART. 22 – AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

Il servizio di trasporto noleggio con conducente opera senza limiti territoriali.

Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse; è fatto divieto di procurarsi utenza al di fuori delle stesse.

ART. 23 – STAZIONAMENTO DELLE VETTURE

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente nelle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi noleggio, salvo che la sosta sia consentita in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.

ART. 24 – SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, è subordinata a preventivo nulla-osta del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, rilasciato su istanza del titolare.

Il Responsabile del SUAP deve annotare sull'autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.

ART. 25 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile, di dipendenti o altri collaboratori, a condizione che siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 legge 21/1992.

ART. 26 – COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di :

- a) Comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre atteggiamento e abbigliamento decorosi;
- b) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- c) Presentare e mantenere pulito il mezzo;
- d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) Compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e comunque il percorso indicato dall'utente;
- f) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- g) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- h) Conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati alla sorveglianza;
- i) Compiere tutti i servizi che siano richiesti dagli incaricati della sorveglianza o dagli Agenti della Forza Pubblica o per il trasporto di persone ferite o colte da malore nelle strade, da qualunque persona;
- j) Nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario;

Ai conducenti dei veicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) Consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espreso consenso degli utenti
- c) Fumare nel veicolo;
- d) Tenere nel veicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio

ART. 27 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DURANTE LA GUIDA

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) Insudiciare o guastare il veicolo e le sue apparecchiature;
- b) Mangiare, bere o fumare durante il trasporto;
- c) Compiere atti contrari alla decenza;
- d) Fare schiamazzi o rumori molesti;
- e) Molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- f) Gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento.

ART. 28 – TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

ART. 29 – TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo. Dopo il trasporto di un animale, il veicolo deve essere pulito da eventuali peli rilasciati sui sedili per evitare reazioni allergiche ai successivi passeggeri.

ART. 30 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Il conducente qualora l'utente intende trattenere l'autoveicolo fermo a sua disposizione può esigere l'importo corrispondente al percorso effettuato e chiedere a titolo di deposito una somma da concordarsi in relazione al tempo per il quale chiede di essere atteso.

Scaduto il termine convenuto, il conducente non è tenuto ad attendere ulteriormente gli utenti e la somma lasciata in deposito non sarà restituita.

ART. 31 – TARIFFE E CONDIZIONI DEL TRASPORTO

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente.

L'Amministrazione Comunale può determinare i minimi e i massimo delle tariffe e le condizioni di trasporto.

Le tariffe e le condizioni di trasporto (se determinate ai sensi del comma precedente) debbono essere tenute nell'autoveicolo a disposizione degli utenti e nell'autorimessa.

ART. 32 – RECLAMI

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio SUAP oppure agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile del Servizio, sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni vettura, è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 33 – VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti, è demandata alla Polizia Locale e agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

ART. 34 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Il Responsabile del SUAP, previa diffida all'interessato, dichiara la sospensione dell'autorizzazione:

- a) Qualora il titolare non mantenga la disponibilità sul territorio di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza;
- b) In caso di violazione degli artt. 8 comma 2 - 21 - 22 e 23 del presente regolamento;
- c) Sottoposizione del titolare a misure di sicurezza personali o a privazione della libertà personale alle fattispecie previste dal C.P.
- d) Investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
- e) Guida del veicolo in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti accertata;
- f) Mancata pronta consegna all'ufficio SUAP del Comune di Almenno San Salvatore, degli oggetti reperiti nel veicolo, nei termini previsti dal precedente art. 26 lettera j;
- g) Mancato rispetto delle tariffe;
- h) Pretesa di compensi eccedenti il prezzo convenuto;
- i) Destinazione del veicolo ad uso diverso di quello prescritto;
- j) Morosità nel pagamento di tasse o diritti all'autorizzazione;
- k) Sostituzione del veicolo non circolante con altro, senza preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile del SUAP ai sensi del precedente art. 24
- l) Interruzione del servizio senza giustificato motivo;

Le citate violazioni comportano la sospensione temporanea della o delle autorizzazioni di esercizio per un periodo variabile da uno a novanta giorni.

Negli altri casi di minore gravità, per i quali non si dia luogo all'applicazione dei provvedimenti previsti dai successivi art. 35 e 36, il responsabile del SUAP potrà disporre la temporanea sospensione della licenza di esercizio, per un periodo di tempo che sarà commisurato alla gravità delle infrazioni commesse e che comunque non potrà eccedere la durata di sessanta giorni.

Durante il periodo di sospensione, l'autorizzazione di esercizio viene ritirata dagli incaricati della sorveglianza sullo svolgimento del servizio, depositandola presso gli uffici comunali e provvedendo alla restituzione della stessa al termine del periodo stabilito.

ART. 35 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Il Responsabile del SUAP, previa diffida all’interessato, può revocare l’autorizzazione nei seguenti casi:

- a) In caso di avvenuta irrogazione, nel corso dell’ultimo quinquennio, di tre provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione per lo svolgimento del servizio, per le violazioni di cui all’art. precedente;
- b) Per mancato inizio entro i termini previsti dal presente regolamento;
- c) Nei casi di interruzione del servizio protrattasi per oltre 180 giorni senza giustificato motivo.

Gli incaricati della sorveglianza sullo svolgimento del servizio provvedono all’immediato ritiro dell’autorizzazione di esercizio.

ART. 36 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Il Responsabile del Servizio competente, previa diffida all’interessato, può revocare l’autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Nei casi in cui si accerti la mancanza o la perdita dei presupposti e delle condizioni soggettive e oggettive alla sussistenza dei quali il rilascio dell’autorizzazione stessa è stato subordinato;
- b) Utilizzo indebito di autorizzazione su veicoli diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata;
- c) Guida da parte di conducente privo della patente prescritta o con patente sospesa o comunque cessata;
- d) Effettuazione del servizio durante il periodo di sospensione dell’autorizzazione di esercizio;
- e) Qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione del veicolo nei termini di cui al precedente art. 21;
- f) In caso di trasferimento dell’autorizzazione senza l’osservanza della procedura prevista dal precedente art. 9;
- g) Qualora l’attività sia esercitata da soggetto non avente titolo;
- h) Per mancato compimento delle operazioni previste dal precedente art. 8 comma 2, oltre il termine di cui al precedente art. 34

Gli incaricati della sorveglianza sullo svolgimento del servizio provvedono all’immediato ritiro dell’autorizzazione di esercizio.

ART. 37 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l’attività, ne deve dare comunicazione mediante l’inoltro della SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Almenno San Salvatore.

L’autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando .

ART. 38 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Fatte salve le sanzioni stabilite da altre normative, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o alle ordinanze emesse in attuazione dello stesso, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 1.000,00. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 198, n. 689.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è influente sull'applicazione , nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione per i casi indicato nei precedenti artt. 33, 34 e 35 del presente regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – ABROGAZIONE NORME PRESENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale